

**LA COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA
DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO
DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE.
LE NUOVE ESIGENZE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
DEL LEGISLATORE**

di *Giuseppe Silvestro**

ABSTRACT: Following the implementation of Article 13 bis of Legislative Decree No. 36/2021, the Commission for the Economic and Financial Control of Professional Sports Clubs has been operational since October 2025. This new Authority replaces Covisoc for football. This paper provides a brief analysis of the new body's structural characteristics and the needs, evidently not limited to sporting matters, that prompted the legislator to change the structure of the previously existing supervisory and control powers.

A seguito dell'attuazione dell'art. 13 bis del d. lgs. n. 36/2021, a far data dal mese di ottobre del 2025 è operativa la Commissione per il controllo economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Una nuova Authority che per quanto concerne il calcio sostituisce la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC). Il paper è una breve analisi delle caratteristiche strutturali del nuovo organo e sulle esigenze sportive e non, che hanno indotto il legislatore a mutare l'assetto dei poteri di vigilanza e di controllo.

Keywords: *Sports Undertaking – Governance – Supervision and Control – Legality of Management – Organizational structures – Adequacy.*

Impresa sportiva – Governance – Vigilanza e controllo – Legalità della gestione – Assetti organizzativi – Adeguatezza.

SOMMARIO: 1. La riforma dell'ordinamento sportivo e l'istituzione di una nuova *Authority* di vigilanza e di controllo – 2. Le aderenze tra la funzione della nuova Commissione e la *governance* dell'impresa – 3. L'organizzazione dell'impresa sportiva professionistica – 4. La vigilanza ed il controllo – 5. L'operato della nuova Commissione e la tutela dell'impresa sportiva – 6. Conclusioni

* Avvocato, Giurista d'Impresa, Dottore di Ricerca e Cultore della Materia in Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno. E-mail: avvg@giuseppesilvestro.com.

1. *La riforma dell'ordinamento sportivo e l'istituzione di una nuova Authority di vigilanza e di controllo*

La rilevanza economica e sociale del fenomeno sportivo ha indotto il legislatore ad estendere la sua competenza alla regolamentazione della governance finanziaria, che data l'importanza e sensibilità della materia non può rimanere un affare esclusivo dell'ordinamento sportivo, bensì necessita di uniformarsi alla potestà, oramai non più residuale, del legislatore ordinario, stante anche il comma 7 dell'art. 33 della Costituzione che sancisce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.¹

La legge delega n. 86/2019, che ha conferito al governo il potere di intervenire sulla regolamentazione dell'ordinamento sportivo, è strutturata in base ad una serie di principi e criteri direttivi, tra cui l'art. 1, lett. b) che richiede di *“coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport”*.

Le società sportive professionistiche, diversamente da quelle dilettantistiche, non sono state interessate da alterazioni regolamentari significative,² ma l'esigenza di apportare modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica richiesta dalla legge delega, ha indotto il legislatore ad assumere iniziative che hanno innovato il settore, come per esempio l'introduzione del comitato dei tifosi.³

Come di sovente si verifica quando si interviene in maniera sistemica nella rivisitazione di un determinato comparto regolamentare, il primo intervento riformatore in applicazione della legge delega è successivamente oggetto di rivisitazioni e correzioni, tant'è che il d. lgs. 36/2021, emanato in attuazione dell'articolo 5 della l.d. n. 86/2019 e recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, è stato poi in parte modificato dai d.l. n. 71/2024, n. 25/2025 e n. 96/2025.

Per lo sport professionistico il nuovo assetto ripropone le medesime criticità individuate dalla precedente disciplina, specie con riferimento alle condizioni di

¹ C. ZOLI, *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra dubbi e nodi irrisolti: un cantiere ancora aperto*, in *Riv. it. dir. lav.* 2024, 457.

² M. SILVA, *La costituzione delle società sportive: profili operativi*, in *Bibl. fond. naz. not.*, agosto 2024, 121.

³ L'art. 13 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 3, al comma 7 prevede l'obbligo, per le società sportive professionistiche, di costituire un organo consultivo, che procede con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi, che assumono le vesti degli *stakeholders*. Un organo che incide direttamente sull'organizzazione societaria ma in concreto non è ancora chiaro in che misura i pareri sono vincolanti, e quali sono le conseguenze connesse per le decisioni societarie assunte in assenza di tali consultazioni, posto che ci si confronta con una regolamentazione sostanzialmente di principio. Sul punto cfr. M. CIAN, *Le società sportive: profili di specialità*, in *Bibl. fond. naz. not.*, agosto 2024, 1.